

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio
16, presso lo studio dell'avv. IMPARATO Dario
(avvimparato.pec.studiolegaleonofrimparato.it fax 066874086) che,
unitamente all'avv. Livio Sartore
(liviosartore.pec.avvocatiSanremo.it fax 0184/547731), lo rappresenta
e difende per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -

nei confronti di:

C.A. nato a (OMISSIS),
residente in (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1254/12 della Corte d'appello di Genova emessa
in data 27 novembre 2012 e depositata il 10 dicembre 2012, R.G. n.
153/08;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per
l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con atto di citazione del 28 gennaio 1994 C.G. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Sanremo il figlio C.A. nato a (OMISSIS) da B.S. perché fosse dichiarata la non veridicità del riconoscimento della filiazione, effettuato in (OMISSIS) presso l'Ufficiale dello Stato civile di Pitesti. A sostegno di tale domanda il C. ha dedotto di non essersi recato in Romania e di non avere avuto rapporti sessuali con la madre di A., B.S., nel periodo del concepimento.

2. Si è costituito il curatore speciale del minore, avv. Eugenio Aluffi che si è rimesso agli accertamenti da eseguire nel corso dell'istruttoria.

3. Eseguita perizia immuno-ematologica, solo sulla persona del C.G., il Tribunale, con sentenza del 5 novembre 2007, ha respinto la domanda volta all'accertamento del difetto di veridicità del riconoscimento di C.A. ritenendo che la mancata sottoposizione da parte di quest'ultimo, per opposizione della madre, agli esami ematologici non può di per sé provare la non veridicità del riconoscimento costituendo un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2.

4. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1254/2012, ha confermato la decisione di primo grado.

5. Ricorre per cassazione C.G. affidandosi a due motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, 6. Non svolge difese C.A..

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente ritiene che erroneamente la Corte di appello di Genova ha ritenuto applicabile alla controversia l'art. 345 c.p.c., nella sua nuova formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009.

Censura altresì la decisione della Corte di appello che ha ritenuto non indispensabile ai fini della decisione l'acquisizione agli atti del suo passaporto da cui risulta che nel periodo del concepimento egli non è stato in (OMISSIS).

8. Il motivo non considera la duplice motivazione della Corte di appello che, oltre a ritenere tardiva la produzione documentale, l'ha presa in esame e ne ha valutato la non decisività ai fini di escludere il concepimento di A. da parte di C. G.. Infatti la Corte distrettuale ha rilevato che l'appellante è stato in Romania dal 24 aprile all'8 maggio 1988 e poi dall'1 ottobre al 9 ottobre 1988, per poi farvi ritorno il 3 giugno 1989 per effettuare il riconoscimento di C.A..”.

La Corte distrettuale ne ha tratto la seguente conclusione: “il bambino potrebbe non essere nato a termine (l'appellante non ha prodotto come avrebbe potuto fare, una certificazione in tal senso dell'ospedale rumeno in cui la nascita è avvenuta) ed essere stato concepito in Romania in occasione della permanenza dell'appellante nel periodo compreso fra il 1 e l'8 ottobre 1988”. Ha inoltre rilevato la Corte genovese che rapporti sessuali fra il C. e la B. sarebbero potuti intercorrere anche in occasione dei frequenti viaggi in (OMISSIS) compiuti dal C. e risultanti dal suo passaporto.

Infine ha rilevato la Corte distrettuale che “l'appellante non ha offerto elementi di prova documentale né dedotto prove orali sulla circostanza dell'esclusione, nel periodo del concepimento, di propri rapporti sessuali con la madre del minore, da lui formalmente riconosciuto come proprio figlio naturale l'8 giugno 1989 (pochi giorni dopo la nascita)” né “ha dedotto le motivazioni per le quali egli ha effettuato tale riconoscimento”.

9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il rifiuto ingiustificato della parte di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prova sui rapporti sessuali, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto da tale rifiuto (Cass. civ. 12198/12, 12971/12, 20235/12).

10. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 c.c., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto, che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento, sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (cfr. fra le più recenti Cass. civ., sezione I, n. 17095 del 10 luglio 2013). È pertanto corretta la motivazione della Corte di appello laddove richiama la giurisprudenza in questione e rileva che tale prova non è stata offerta dall'appellante cosicché il rifiuto di C.A. di sottoporsi all'esame peritale non può essere valutato come prova adeguata e sufficiente dell'asserita inveridicità del riconoscimento.

11. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2015